

PROVINCIA DI TRENTO
PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE
COMUNI DI TAIO E TASSULLO

NORME DI ATTUAZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.2 dd. 28.01.1998

Il Commissario ad acta
TOMASINI ING.MARIANO

il Segretario comunale
MACCANI DOTT.MARIO

IN VIGORE DAL 04.08.1999

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 3
(Variante generale)
IN VIGORE DAL 14.04.2004

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 5
(Individuazione centro commerciale sovracomunale)
IN VIGORE DAL 01.12.2004

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 6
(Adeguamento alla variante PUP del 2000)
IN VIGORE DAL 10.11.2004

ED ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE CON DEL. G.P. 653 DEL 08.04.2005
(Modifiche alla delibera della G.P. di approvazione Variante n. 6)
IN VIGORE DAL 20.04.2005

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 8
(Adeguamento normativa in materia di commercio L.P. n. 4/2000)
IN VIGORE DAL 28.09.2005

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 9
(Variante di pubblico interesse in loc. Plazze di Dermulo)
IN VIGORE DAL 25.04.2007

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 11
(Variante)
IN VIGORE DAL 21.07.2010

REDATTO DA:
ARCH.GIORGIO PEDROTTI

Trento, gennaio 1998

Aggiornamento, Luglio 2010

le presenti
NORME DI ATTUAZIONE

sono state

**ADOTTATE CON DELIBERA COMMISSARIALE
N.2 DEL 28.01.1998**

**APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 6221 DEL 19.07.1999**

SONO IN VIGORE DAL 04.08.1999

Per facilità di lettura il presente testo è stato integrato con le modifiche apportate con le seguenti VARIANTI AL P.R.G.:

- **Variante n. 3 (Variante generale)** adottata con delibera commissariale n. 3 del 28/03/2003 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 683 del 25/03/2004, entrata **in vigore dal 14.04.2004.**
- **Variante n. 5 (Individuazione centro commerciale sovracomunale)** adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 19/09/2003 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 2676 del 19/11/2004, entrata **in vigore dal 14.04.2004.**
- **Variante n. 6 (Adeguamento alla variante PUP del 2000)** adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 03/06/2004 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 2482 del 29/10/2004, entrata **in vigore dal 01.12.2004.**
- **Modifica deliberazione 2482 del 29.10.2004**, avente per oggetto l'approvazione della variante n. 6 per l'adeguamento al P.U.P., delibera della Giunta Provinciale n. 653 del 08.04.2005, **entrata in vigore dal 20.04.2005.**
- **Variante n. 8 (Adeguamento alla variante normativa in materia di commercio L.P. n. 4 del 08.05.2000)** adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2005 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 1978 del 19.09.2005, entrata **in vigore dal 28.09.2005.**
- **Note agli articoli 15.1 e 15.2 per adeguamento alla carta di sintesi geologica.**
- **Variante n. 9 (Variante per pubblica utilità per intervento in loc. Plazze di Dermulo)** adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 16/01/2007 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 714 del 05/04/2007, entrata **in vigore dal 25.04.2007.**

Variante n. 10 (**Variante per pubblica utilità**) adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.2006 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 592 del 23.03.2007, entrata **in vigore dal 04.04.2007.**

Variante n. 11 (**Variante per pubblica utilità**) adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2010 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 1616 del 09/07/2010, entrata **in vigore dal 21.07.2010.**

N.B. Nel presente testo si evidenziano solo le modifiche introdotte con la Variante n. 11 che sono scritte in *neretto corsivo*.

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NATURA E SCOPI DEL NORME DI ATTUAZIONE

Art.1	Oggetto delle norme	6
Art.2	Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori	6

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

Art.3	Definizione degli elementi geometrici e metodi di misurazione	7
Art.4	Asservimento delle aree alle costruzioni	7
Art. 4 bis	Invarianti.....	7

CAPO II NORME RELATIVE ALLE AREE

Art.5	Prescrizioni generali	8
Art.6	Caratteristiche edilizie delle aree.....	8
Art.7	Le destinazioni d'uso ed i vincoli del territorio comunale.....	8
Art.8	Aree di antica origine	9
Art.9	Aree residenziali	11
	9.1. - Aree di completamento	12
	9.2. - Aree di espansione	14
	9.3. - <i>Piani di Lottizzazione</i>	14
Art.10	Aree per servizi ed attrezzature di rilevanza locale	18
	10.1. - Aree per servizi ed attrezzature al coperto	18
	10.2. - Aree per attrezzature all'aperto.....	18
	10.3. - Aree per attrezzature sportive	19
	10.4. - Aree per parcheggi pubblici	19
	10.5. - Aree di servizio stradale.....	19
Art.11	Aree produttive del settore terziario	20
	11.1. - Aree per attività commerciali	20
	11.1.1.- Aree per strutture di vendita al dettaglio	20
	11.2. - Aree per attività alberghiere	21
	11.3. - Aree per campeggi ed attrezzature turistiche	22
Art.12	Aree produttive del settore secondario	23
	12.1. - Aree produttive del settore secondario di livello provinciale	24
	12.2. - Aree produttive del settore secondario di livello locale	25
Art.13	Aree produttive del settore primario.....	26

13.1. - Aree per strutture produttive dell'agricoltura	26
13.2. - <i>Aree agricole (ex di interesse secondario)</i>	27
13.3. - <i>Aree agricole di pregio (ex di interesse primario)</i>	29
<i>13.3. bis - Altre aree agricole</i>	29
13.4. - Aree a pascolo	29
13.5. - Aree a bosco	30
13.6. - Aree improduttive	31
Art.14 Aree per infrastrutture	31
14.1. - Strade.....	31
14.2. - Piste ciclabili	32
14.3. - Ferrovie	31
Art.15 I vincoli sul territorio	35
15.1. - Aree a vincolo geologico.....	35
15.1.1. - Aree a rischio geologico (<i>abrogato</i>).....	35
15.1.2. - Aree di controllo geologico (<i>abrogato</i>).....	35
15.1.3. - Aree geologicamente sicure (<i>abrogato</i>)	35
15.2. - Aree a vincolo idrogeologico	35
15.3. - Aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati	36
15.4. - Aree a biotopo " <i>la Rocchetta</i> "	37
15.5. - Aree di protezione dei laghi	37
15.6. - Aree di tutela archeologica.....	38
15.7. - Aree di protezione stradale.....	39
15.8. - Aree di protezione cimiteriale	39
15.9. - Aree di protezione dei corsi d'acqua	40
15.10. - Aree di protezione di impianti di depurazione	40
15.11. - Aree a verde privato e di salvaguardia	40
15.12. - Aree di tutela agricola	41
15.13. - Aree di tutela ambientale.....	41
15.14. - Aree di recupero ambientale	41
15.15. - Aree a parco naturale.....	42
15.16. - Manufatti e siti di rilevanza culturale.....	42
<i>15.17. - Fasce di rispetto di elettrodotti</i>	43

CAPO III

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.

Art. 16 Contenuti	44
Art. 17 Tipologia delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali	44
Art. 18 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali.	45
Art. 19 Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le strutture commerciali	46
Art. 20 Valutazione di impatto ambientale ed elementi costitutivi	46

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni generali	48
Art. 2 Definizioni e criteri di misurazione delle distanze	48
Art. 3 Equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto al D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968	49
Art. 3 Definizioni e criteri di misurazione delle distanze	49

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NATURA E SCOPI DEL NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 Oggetto delle norme

1. L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dalle presenti Norme di Attuazione in relazione al Piano Regolatore Generale, dalla legislazione urbanistica provinciale, nonché dalla L.17.8.1942, n.1150, modificata dalla L. 6.8.1967, n.765, dalla L. 28.1.1977, n.10 nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2 Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori

1. L'osservanza delle presenti Norme di Attuazione non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concessione edilizia, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
2. I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, iscritti ai rispettivi albi professionali.
3. Il Sindaco deferisce ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttore dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I DEFINIZIONE ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

Art. 3

Definizione degli elementi geometrici e metodi di misurazione

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di attuazione, per la definizione degli elementi geometrici e metodi di misurazione si rimanda al Titolo I Capo IV del Regolamento Edilizio in vigore.

Art. 4

Asservimento delle aree alle costruzioni

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole aree limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.

2. Pertanto ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione in sede di rilascio della concessione un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione.

Art. 4 bis

Asservimento delle aree alle costruzioni

1. Con riferimento all'art.8 delle Norme di Attuazione del PUP sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono mutevoli di tutela e valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Nella cartografia del Sistema Ambientale sono state individuate ed indicate con apposita simbologia due invarianti puntuali:

- n.1: Forra di Santa Giustina, individuata da un punto georeferenziato, la cui perimetrazione è compresa nelle delimitazioni dell'omonimo Biotopo di interesse provinciale e del SIC cod.IT3120060;

- n.2: Vecchia miniera di San Romedio individuata da un'area georeferenziata ad est dei centri abitati di Torra e Tuenetto

CAPO II NORME RELATIVE ALLE AREE

Art. 5 Prescrizioni generali

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle aree espressamente indicate dal Piano Regolatore Intercomunale, conformemente alla destinazione d'uso e con le caratteristiche stabilite dalle norme delle presenti Norme di Attuazione, nonché con riferimento alle indicazioni risultanti dalla perizia geologica allegata al Piano Regolatore Intercomunale.

2. Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alla disposizione delle presenti Norme di Attuazione, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.

Art. 6 Caratteristiche edilizie delle aree

1. Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse aree, in relazione alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la cartografia del Piano Regolatore Intercomunale, e secondo le indicazioni della legenda allegata alla documentazione cartografica.

Art. 7 Le destinazioni d'uso ed i vincoli del territorio comunale

1. Il P.U.P. ed il Piano Regolatore Intercomunale, in rapporto alle loro competenze, hanno suddiviso il territorio comunale in aree contraddistinte dalla diversa destinazione d'uso. Queste aree, rappresentate sulla cartografia in scala 1: 5.000 e 1:2880 del P.R.G. allegato, sono le seguenti:

a. Aree di antica origine: (art. 8)

- omogenee perimetrate
- edifici sparsi

b. Aree residenziali: (art. 9)

- di completamento
- di espansione

c. Aree per servizi ed attrezzature di livello locale: (art. 10)

- per servizi ed attrezzature al coperto
- per attrezzatura all'aperto
- per attrezzature sportive
- per parcheggi pubblici

d. Aree produttive del settore terziario: (art. 11)

- per attività commerciali
- per attività alberghiere ed attrezzature turistiche
- per campeggi.

e. Aree produttive del settore secondario: (art. 12)

- di livello provinciale
- di livello locale

f. Aree produttive del settore primario: (art. 13)

- per strutture produttive dell'agricoltura

- agricole di interesse primario
- agricole di interesse secondario
- a pascolo
- a bosco

g. Aree per infrastrutture: (art. 14)

- strade

2. I piani suddetti hanno inoltre posto, su alcune aree, vincoli di natura geologica, naturalistica, ambientale o viabilistica che si sovrappongono alle norme relative alle destinazioni d'uso. Queste aree, rappresentate sulla cartografia in scala 1:5000 e 1: 2880 del P.R.G. allegato, sono le seguenti:

Vincoli sul territorio: (art. 15)

- aree a vincolo geologico
- aree a vincolo idrogeologico
- aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati
- aree di protezione dei laghi
- aree di tutela archeologica
- aree di protezione stradale
- aree di protezione cimiteriale
- aree di protezione dei corsi d'acqua
- aree di protezione di impianti di depurazione
- aree di tutela agricola

Art. 8

Aree di antica origine

1. Sono aree finalizzate alla salvaguardia degli insediamenti storici, isolati o riuniti in complessi, dipendenti da funzioni tradizionali che meritano di essere ricordate attraverso la conservazione testuale dei manufatti. In base all'art. 24 della L.P. n.22 del 05/09/91 e' data facoltà ai Comuni individuare tali aree, seguendo gli indirizzi e criteri emanati dalla P.A.T. a tale riguardo. Esse si dividono in :

- zone omogenee perimetrate
- edifici sparsi

2. All'interno delle perimetrazioni, il P.R.G. ha individuato, con apposita cartografia le seguenti tipologie d'intervento riferite ai singoli edifici :

- M1 Manutenzione ordinaria**
- M2 Manutenzione straordinaria**
- R1 Restauro**
- R2 Risanamento conservativo**
- R3 Ristrutturazione edilizia**
- R4 Demolizione e ricostruzione**

3. Le definizioni delle tipologie sopracitate sono riportate al Titolo I Capo VI del Regolamento edilizio comunale in vigore. Gli edifici R4 contraddistinti da “ * “, per eventuale ricostruzione, dovranno fare riferimento alle norme previste nelle aree di completamento. *Per la ricostruzione dell'edificio all'interno del sedime esistente si applicano le disposizioni in materia di distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dalla delibera della G. P. n. 2879, di data 31 ottobre 2008 e relativo allegato parte integrante.*

4. **Vincolo di facciata:** per un efficace controllo estetico formale degli spazi pubblici negli edifici con facciate prospicienti tali spazi sono state individuate ed identificate con apposita simbologia le facciate sottoposte, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, al seguente vincolo :

tutte le modifiche esterne, che non contrastino per distanza o norme di codice civile, quali spostamento e/o aggiunta di fori, ampliamento e/o aggiunta sporti e balconi, rifacimento intonaci e nuova tinteggiatura, ecc., dovranno essere valutate dalla Commissione Edilizia Comunale, indipendentemente dalle opere realizzate nelle altre parti dell'edificio, con particolare attenzione alla composizione della foronomia, al tipo di materiali ed alle tecniche costruttive riportate con gli edifici circostanti e nel rispetto delle tradizioni.

5. **Gli spazi liberi all'interno del perimetro del centro storico** delle varie frazioni sono inedificabili. E' ammessa tuttavia la realizzazione di parcheggi pubblici o privati interrati, senza che tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici. La distanza dai confini dei volumi interrati è di ml. 1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi.

6. Qualora la situazione morfologica del terreno utilizzato per le realizzazioni di cui sopra rendesse impossibile il completo interramento sarà ammessa una volumetria fuori terra non superiore al 10% del volume previsto al comma 5. La parte fuori terra dovrà comunque essere totalmente coperta da terreno e trattata a prato, giardino o orto in armonia con il terreno circostante.

7. La realizzazione dell'accesso al garage interrato (rampa e accesso) dovrà essere mimetizzata al massimo. La distanza minima dai confini è fissata in ml. 1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi. Relativamente a materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.

8. **E' ammessa la sopraelevazione degli edifici**, limitatamente per le categorie R3 ed R4, per un migliore utilizzo dei sottotetti secondo i seguenti criteri :

- a. allineamento della gronda e della pendenza delle falde di copertura, con esclusione del pacchetto isolante, con quella di edifici contigui e/o adiacenti per una sopraelevazione massima di m. 1.50;
- b. innalzamento della quota di imposta non superiore a m. 1.50 fra l'estradosso ultimo solaio esistente prima della ristrutturazione ed il piano d'appoggio dell'orditura secondaria del tetto. Tale quota di sopraelevazione sarà misurata sulla faccia esterna del muro perimetrale;
- c. qualora adottando il criterio del punto "b" l'altezza dell'edificio superi l'altezza di gronda di edifici contigui e/o adiacenti dovrà essere adottato il criterio del punto "a" o dovrà essere espresso specifico parere dalla commissione edilizia su proposte;
- d. ***è ammessa la realizzazione di due abbaini per ciascun edificio di tipologia tradizionale con dimensioni di altezza massima ml. 1,80 e di larghezza massima ml. 2,40.***

9. Nell'eventualità di crolli di edifici in conseguenza di calamità straordinarie il Consiglio Comunale avrà facoltà di consentire la ricostruzione delle volumetrie nel rispetto delle caratteristiche tipologiche riscontrabili dalla documentazione fotografica dei singoli edifici schedati a disposizione dell'Amministrazione Comunale o esibita dai privati.

10. Gli interventi pubblici o privati che ricadono interamente od in parte su spazi pubblici all'interno dei perimetri dei centri storici quali ristrutturazioni di isolati, sistemazioni di strade e/o piazze, percorsi pedonali, arredo urbano, piani colore, ecc., potranno essere realizzati unicamente

previa progettazione di massima estesa ad un ambito di intervento con caratteristiche omogenee (tipologie, materiali, stesso tratto di viabilità, ecc.). Tale progetto di massima dovrà essere sottoposto a tutti i pareri necessari per un controllo globale dell'intervento proposto. Tale progetto di massima dovrà essere corredato di elaborati (documentazione fotografica, visioni tridimensionali, prove colore e materiali, ecc.) sufficienti a consentire una valutazione complessiva delle metodologie d'intervento ed a determinare eventuali vincoli per la realizzazione dei progetti definitivi.

11. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati accessori, equiparabili a volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all'edificio originario con destinazioni accessorie all'abitazione (legnaie, ecc.), secondo gli schemi tipologici indicati nella tavola n. 14 con i limiti sottoelencati. La collocazione planimetrica dovrà essere la più vicina all'edificio esistente. Tali accessori non costituiscono volume urbanistico.

- volumetria massima mc. 50 una sola volta ed in unico blocco, per ciascun "edificio" con dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari dell'edificio originario
- h. massima tipologia 1 falda ml. 3.50
- h. massima tipologia 2 falde ml. 3.00
- distanze da edifici e confini per volumetrie in aderenza vedi codice civile (per volumetrie staccate m. 3 dal confine e/o m. 3 dagli edifici. ***Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati.***)
- distanza dalle strade vedi art. 14

12. L'installazione di pannelli solari in copertura dovrà avvenire collocando gli stessi secondo la pendenza della falda e con i serbatoi di accumulo all'interno della copertura

13. Negli spazi liberi pubblici o privati all'interno delle aree di antica origine è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento.

14. All'interno delle perimetrazioni è confermata la validità dei P.R.U. e P.R.E. approvati per la durata prevista per la loro realizzazione.

15. Nella via Contrada del Comune di Taio le ristrutturazioni o i cambi di destinazione d'uso al piano terra sono consentiti solo nel caso venga previsto un arretramento di almeno ml.2 per le realizzazioni di portici o marciapiede

Art. 9 **Aree residenziali**

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Possono essere già urbanizzate e caratterizzate da una consistente presenza di edifici di tipo residenziale o da urbanizzare e destinare ai nuovi complessi insediativi.

2. In queste aree sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutte le attività ad essi pertinenti, in particolare sono consentiti: i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza purché non moleste. L'assenza di effetti molesti dovrà essere documentata contestualmente alla presentazione della domanda di concessione edilizia.

3. Nelle nuove costruzioni e sugli spazi di loro pertinenza deve essere ricavata una superficie da destinare a parcheggio in conformità al D.G.P.1559 dd. 17/2/92.
4. Le aree residenziali si dividono in:
 - **aree di completamento**
 - **aree di espansione**
5. L'installazione di pannelli solari in copertura dovrà avvenire collocando gli stessi secondo la pendenza della falda e con i serbatoi di accumulo all'interno della copertura.
6. Negli spazi liberi pubblici o privati all'interno delle aree residenziali è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento.
7. Nella scelta tipologica e nell'inserimento paesaggistico ambientale si farà riferimento al "Manuale Interventi" allegato al presente P.R.G. limitatamente alla categoria "R4" dove sono indicate, senza costituirne obbligo, criteri e modalità costruttive dei più frequenti particolari costruttivi già presenti nelle costruzioni tradizionali.

9.1. - Aree di completamento

Per gli edifici del Comune di Taio

1. Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori. Valgono le seguenti norme:
 - densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a **1,5** mc/mq;
 - altezza del fabbricato: non può essere superiore a **10,00** m;
 - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per gli edifici esistenti con distanza inferiore alla fascia di rispetto stradale sono ammessi ampliamenti purché a distanza non inferiore a quella attuale.
 - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo **debitamente intavolato** che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di ml. 1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi **debitamente intavolati**.
 - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.;
 - per edifici realizzati entro il 14/4/1972 per il Comune di Taio ed entro il 31/12/79 per il Comune di Tassullo è ammessa la possibilità di incrementare per una sola volta la volumetria mediante aggiunta o sovrapposizione per un valore massimo del 20%,
 - ***l'aumento volumetrico dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici:***
 - ***altezza massima ml. 10,00; nel caso di ampliamento con sopraelevazione sul sedime è ammessa l'altezza massima di ml. 11,00;***
 - ***distanza minima dai confini di proprietà:***
 - a. ***nel caso di ampliamento laterale ml. 5.00; in caso di volume interrato ml. 1,50. E' ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previo il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima di ml. 10.00 tra i fabbricati, da trasciversi nei registri immobiliari prima del rilascio della concessione;***

b. nel caso di ampliamento in sopraelevazione deve essere rispettata la distanza esistente anche se inferiore a ml. 10 fra edifici;

• **distanza minima tra gli edifici nel caso di ampliamento laterale: ml. 10.**

- **oltre all'ampliamento previsto nel comma precedente, qualora l'edificio superi l'altezza massima consentita, l'eventuale sopraelevazione dell'imposta del tetto fino a ml. 0,50, allo scopo di recuperare il sottotetto a funzioni abitative, va assimilata ad una sopraelevazione tecnico/funzionale e soggetta al criterio in art.8 punto "b"; per l'adeguamento del rapporto minimo di illuminazione è ammessa la realizzazione di abbaini e timpani senza conteggiarne la volumetria secondo le seguenti modalità:**

a. abbaino tipo tradizionale (a casetta) con larghezza ml. 1,60, altezza al colmo ml. 1,80 e pendenza delle falde non superiore al 100%, nel numero massimo di 2 ogni mq. 50 di superficie residenziale del sottotetto;

b. timpani in falda con base complessiva non superiore a 1/3 della lunghezza falda, con pendenza non superiore al 100% e con massimo di 2 timpani per falda.

- **gli edifici esistenti possono essere demoliti e ricostruiti nel rispetto delle disposizioni in materia di distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dalla delibera della G. P. n. 2879, di data 31 ottobre 2008 e relativo allegato parte integrante;**

- **tipologia ammessa per nuovi insediamenti o ristrutturazioni di edifici esistenti in base all'indice di zona: edificio isolato (massimo mc. 1650) o a schiera (massimo mc. 2500) con volumi non in contrasto con quelli circostanti;**

- **copertura con colmi orientati secondo la massima pendenza o paralleli ai colmi degli edifici circostanti esistenti;**

- **materiali ammessi : tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti.**

2. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati accessori, equiparabili a volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all'edificio originario con destinazioni accessorie all'abitazione (legnaie,), secondo gli schemi tipologici indicati nella tavola n. 14 con i limiti sottoelencati. La collocazione planimetrica dovrà essere la più vicina all'edificio esistente. Tali accessori non costituiscono volume urbanistico.

- volumetria massima mc. 50 una sola volta ed in unico blocco, per ciascun "edificio" con dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari dell'edificio originario

- h. massima tipologia 1 falda ml. 3.50

- h. massima tipologia 2 falde ml. 3.00

- distanze da edifici e confini per volumetrie in aderenza vedi codice civile (per volumetrie staccate m. 3 dal confine e/o m. 3 dagli edifici). **Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati.**

- distanza dalle strade vedi art.14

Per gli edifici del Comune di Tassullo

1. Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori. Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 2,0 mc/mq;

- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 11.00 m;

- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per gli edifici esistenti con distanza inferiore alla fascia di rispetto stradale sono ammessi ampliamenti purché a distanza non inferiore a quella attuale.
 - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di ml. 1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi.
 - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.;
 - per edifici realizzati entro il 31/12/79 per il Comune di Tassullo è ammessa la possibilità di incrementare per una sola volta la volumetria mediante aggiunta o sopraelevazione per un valore massimo del 20%, per un'altezza massima comunque non superiore a ml. 10,50, e secondo i seguenti criteri:
 - a) le sopraelevazioni potranno essere eseguite sul sedime dell'edificio esistente;
 - b) ampliamenti con variazioni planimetriche dovranno attenersi alle norme generali.
 - c) in nessun caso comunque la distanza fra gli edifici potrà essere inferiore a ml.10.
 - tipologia ammessa: edificio isolato o a schiera con caratteristiche non in contrasto con quelli circostanti;
 - copertura con colmi orientati secondo la massima pendenza o paralleli ai colmi degli edifici circostanti esistenti;
 - materiali ammessi : tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra faccia-vista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti.
2. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati accessori, equiparabili a volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all'edificio originario con destinazioni accessorie all'abitazione (box, legnaie, depositi, ecc.), secondo gli schemi tipologici indicati nella tavola n. 14 con i limiti sottoelencati. La collocazione planimetrica dovrà essere la più vicina all'edificio esistente. Tali accessori non costituiscono volume urbanistico.
- volumetria massima mc. 50 una sola volta ed in unico blocco, per ciascun "edificio" con dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari dell'edificio originario
 - h. massima tipologia 1 falda ml. 3.50
 - h. massima tipologia 2 falde ml. 3.00
 - distanze da edifici e confini per volumetrie in aderenza vedi codice civile e per volumetrie staccate m. 3 dal confine e/o m. 3 dagli edifici;
 - distanza dalle strade vedi art. 14

9.2. - Aree di espansione

1. Sono aree da urbanizzare da destinare a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e dell'immediato futuro. Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,5 mc/mq;
- superficie del lotto: non può essere inferiore a 700 mq.;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 9,00 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per i tracciati stradali nell'ambito di

- lottizzazioni, dalla data di approvazione dei relativi P.d.L. verranno rispettate distanze dal ciglio uguali a quelle previste per strade esistenti di corrispondente categoria;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, *debitamente intavolato*, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di ml. 1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi, *debitamente intavolati*.
 - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.;
 - nelle aree contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:2.880 con "L" l'edificazione è ammessa solo mediante piano di lottizzazione (vedi Titolo terzo, capo 1 del Regolamento Edilizio). Per le lottizzazioni in corso di realizzazione avranno vigore fino alla loro scadenza. A Taio il piano di lottizzazione in località "Priana" prevede due comparti. Nel comparto contrassegnato con "*" il piano di lottizzazione dovrà prevedere una superficie minima del 50% del comparto, da destinare ad edilizia agevolata secondo le modalità che dovranno essere fissate nella rispettiva convenzione.
 - nell'area del Comune di Tassullo ad est di Castel Valer, contraddistinta con " * " l'altezza massima è ridotta a ml. 6 all'intradosso ultimo solaio (altezza massima a metà falda ml. 8.00), in adeguamento al DPGP n. 11 dd. 20/8/76.
 - tipologia ammessa: edificio isolato (*massimo mc. 1650*) o a schiera (*massimo mc. 2500*) con volumi non in contrasto con quelli circostanti;
 - copertura con colmi orientati secondo la massima pendenza o paralleli ai colmi degli edifici circostanti esistenti;
 - materiali ammessi : tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti.

9.3. – Piani di Lottizzazione

1. *Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali e precisati in cartografia del PRG ed indicati con apposito retino e cartiglio.*
2. *Sono zone inedificate con infrastrutture parzialmente esistenti nelle quali, per la loro configurazione e posizione, l'edificazione deve avvenire sulla base di un Piano di Lottizzazione, che deve essere redatto nell'ambito dell'intera zona risultante dalla cartografia del P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari individuati dal P.R.G..*
3. *E' sempre ammesso il mantenimento di edifici esistenti senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal piano di attuazione, previa individuazione del comparto pertinenziale di detto edificio di superficie minima derivante dal rapporto volume/indice di zona. In tal caso su detti edifici sono consentiti tutti gli interventi compresa la demolizione con ricostruzione nel rispetto del volume architettonico preesistente, anche con modifica del sedime, purché nel rispetto delle distanze previste dalle presenti norme e di eventuali allineamenti.*
4. *Nell'edificazione si devono rispettare gli indici e le prescrizioni di carattere paesaggistico definiti all'art. 9.2 ed eventuali ulteriori prescrizioni indicate nella singola scheda di piano.*

P.L. n. 1 Area residenziale in Via Strada Romana a Dermulo:

- *Si sviluppa su una superficie di circa mq. 1.230 posta in adiacenza ad altre aree edificate e già completamente urbanizzata;*
- *Il P.L. dovrà prevedere, oltre all'organizzazione dei lotti edificabili, ad allargare la strada di ml.2,00 ed alla realizzazione di almeno tre posti auto pubblici*
- *Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;*

- Parametri urbanistici:

Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall' art. 9.2;

- Criteri paesaggistico ambientali:

Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima che non superi in ogni caso i mq. 240;

Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;

P.L. n. 2 Area residenziale loc. Frescolano a Taio:

- *Si sviluppa su una superficie di circa mq. 13.226 su di un area già in parte inserita come edificabile con obbligo di lottizzazione e riproposta con nuova configurazione; l'area è completamente libera e priva di opere di urbanizzazione;*

- *Il P.L. dovrà prevedere, oltre all'organizzazione dei lotti edificabili, alla realizzazione della viabilità pubblica di accesso all'area come prevista dal PRG della larghezza di ml. 6,00 (tutto il tratto previsto nel PRG) completa di marciapiede della larghezza di ml. 1,50 e del tratto di Via alle Glare interessato alla lottizzazione, delle altre opere di urbanizzazione primaria mancanti (fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas metano, energia elettrica, telefono, ecc.) e di un parcheggio pubblico nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 02/04/1968 da ripartire in due punti lungo la viabilità principale (nuova strada di Piano e Via alle Glare)*

- *Realizzazione di viabilità di "attraversamento" dell'area edificabile verso l'area sportiva ad est della larghezza di ml. 6,00;*

- *Il periodo previsto per l'adozione del piano di lottizzazione viene stabilito in anni cinque dalla data di approvazione della presente variante. Alla scadenza di tale periodo l'Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di modificare la destinazione urbanistica dell'area interessata al P.L.*

- *Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;*

- Parametri urbanistici:

Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall' art. 9.2;

- Criteri paesaggistico ambientali:

Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima che non superi in ogni caso i mq. 240;

Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;

P.L. n. 4 Area residenziale loc. Priana a Taio:

- *Si sviluppa su una superficie di circa mq. 6550 completamente libera e priva di opere di urbanizzazione in adiacenza ad aree già edificate;*

- *Il P.L. dovrà prevedere, oltre all'organizzazione dei lotti edificabili, alla realizzazione della viabilità pubblica di accesso all'area come prevista dal PRG con l'ampliamento di tutta la strada esistente, Via del Morar, fino alla larghezza complessiva di ml. 6,00, di tutte le altre opere di urbanizzazione primaria mancanti (fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas metano, energia elettrica, telefono, ecc.) e di un parcheggio pubblico nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 02/04/1968 da ripartire in uno o due punti lungo la viabilità principale;*

- *Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;*

- Parametri urbanistici:

Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall' art. 9.2;

- *Criteri paesaggistico ambientali:*

Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima che non superi, in ogni caso, i mq. 240;

Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;

P.L. n. 5 Area residenziale loc. Corte a Segno:

- *Si sviluppa su una superficie di circa mq. 10.068 su di un'area già inserita come edificabile con obbligo di lottizzazione e riproposta con nuova configurazione; l'area è completamente libera, ad eccezione di un edificio e priva di opere di urbanizzazione;*

- *Il P.L. dovrà prevedere, oltre all'organizzazione dei lotti edificabili, all'allargamento della strada sottostante il cimitero per una larghezza di ml. 6,00 fino all'innesto con la strada prevista nel PRG (prolungamento di Via Roza) con piazzola di manovra finale e delle altre opere di urbanizzazione primaria mancanti (fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas metano, energia elettrica, telefono, ecc.); Il tratto di viabilità interna, corrispondente al tracciato di progetto del piano, si dovrà realizzare della larghezza minima di ml. 5,00 con riserva di acquisizione da parte dell'amministrazione; anche per le opere di urbanizzazione primaria non ricadenti sulla viabilità pubblica l'amministrazione si riserva il diritto di acquisizione.*

- *Parametri urbanistici:*

Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall' art. 9.2;

- *Criteri paesaggistico ambientali:*

Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima che non superi, in ogni caso, i mq. 240;

Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;

P.L. n. 6 Area residenziale loc. Ala Lovaza a Mollaro:

- *Si sviluppa su una superficie di circa mq. 4.275 parzialmente edificata e parzialmente priva di opere di urbanizzazione;*

- *Il P.L. dovrà prevedere, oltre all'organizzazione dei lotti edificabili, la realizzazione del marciapiede come previsto dal PRG (larghezza ml. 1.50) e delle altre opere di urbanizzazione primaria mancanti (fognature, acquedotto, illuminazione pubblica, rete gas metano, energia elettrica, telefono, ecc.) e la realizzazione di un parcheggio pubblico nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 02/04/1968*

- *Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;*

- *Parametri urbanistici:*

Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall' art. 9.2;

- *Criteri paesaggistico ambientali:*

Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima che non superi, in ogni caso, i mq. 240; per l'edificio esistente il limite di mc. 1.650 deve intendersi come ampliamento massimo della struttura agricola attuale;

Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2 le coperture dovranno essere di tipo tradizionale in legno a due o quattro falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;

P.L. n. 7 Area residenziale loc. Bordan a Mollaro:

- *Si sviluppa su una superficie di mq. 6.758 a completamento di un'area precedentemente lottizzata, totalmente libera e parzialmente priva di opere di urbanizzazione;*

- *Il P.L. dovrà prevedere, oltre all'organizzazione dei lotti edificabili, all'allargamento di ml. 1,00 della strada, la realizzazione del marciapiede sul lato nord della strada, e lo spostamento sempre verso nord dell'illuminazione pubblica; si dovrà inoltre realizzare un parcheggio pubblico nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 02/04/1968.*

- *Queste opere di urbanizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune di Taio;*
- *Parametri urbanistici:*

Gli indici parametrici di riferimento sono quelli di zona previsti dall' art. 9.2;

- *Criteri paesaggistico ambientali:*

Edifici singoli o a schiera con limite di volumetria massima di mc. 1.650 per edifici singoli; per le case a schiera blocchi con un massimo n. 3 schiere per una superficie coperta complessiva massima che non superi, in ogni caso, i mq. 240;

Ad integrazione dei criteri generali previsti agli artt. 9 e 9.2, ed in armonia con le precedenti lottizzazioni, le coperture dovranno essere di tipo tradizionale in legno a due falde con possibilità di inserimento di abbaini o timpani;

Art. 10

Aree per servizi ed attrezzature di rilevanza locale

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed al loro adeguamento rispetto agli standard urbanistici previsti dal P.U.P. Esse si dividono in aree:

- per servizi ed attrezzature al coperto
- per attrezzature all'aperto
- per attrezzature sportive
- per parcheggi pubblici
- di servizio stradale

2. I servizi e le attrezzature devono essere dotati di parcheggi in conformità al D.G.P.1559 dd.17/2/92.

10.1. - Aree per servizi ed attrezzature al coperto

1. Sono aree destinate agli edifici scolastici, con loro pertinenze, ed agli edifici di pubblica utilità. Valgono le seguenti norme:

- indice di copertura: non può essere superiore al 50% dell'intera area;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,50 m.;
- distanza dal ciglio della strada : in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14.1 delle presenti Norme di Attuazione, nei tratti di strada di IV categoria che attraversano questo tipo di aree, limitatamente ai tratti da potenziare che interessano zone specificatamente destinate all'insediamento, le fasce di rispetto sono ridotte a ml.5 dal ciglio stradale;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.;
- distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- distanza dai fabbricati : non può essere inferiore a 10 ml.

10.2. - Aree per attrezzature all'aperto

1. Sono aree destinate al verde pubblico attrezzato ed agli spazi pubblici polifunzionali tipo "piazza". Su queste aree sono consentiti esclusivamente interventi di arredo urbano finalizzati ad attrezzarle per lo svago, il tempo libero, i mercati, ecc. ed a qualificarle formalmente come spazi determinanti dell'immagine urbana.

2. In tali aree è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento

3. Con esclusione per le aree contrassegnate con asterisco "*", è ammessa la costruzione di piccoli chioschi bar e limitate volumetrie al servizio alle attrezzature. Per i quali volumetrie valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,0 mc/mq; volume max. 500 mc;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 5,00 m.;
- distanza dal ciglio della strada non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo delle presenti Norme di Attuazione; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- per volumi esistenti è consentito un ampliamento massimo del 20%;

10.3. - Aree per attrezzature sportive

1. Sono aree destinate alle attrezzature sportive compatibili con il livello di dotazioni assegnato dal P.U.P. ad ogni comune dell'unità' insediativa.

2. Per i volumi edilizi che le varie attrezzature comportano valgono le seguenti norme:

- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dal confine: non può essere inferiore a 5 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- distanza dai fabbricati esterni all'area: non può essere inferiore a 10 m.

10.4. - Aree per parcheggi pubblici

1. Sono aree destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la circolazione urbana e restituire, nel limite del possibile, agli spazi pubblici la loro funzione tradizionale.

2. La progettazione dei parcheggi pubblici deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed una attenta collocazione di essenze ad alto fusto.

3. I parcheggi pubblici in adiacenza ad aree per servizi ed attrezzature possono essere modificati nella loro disposizione planimetrica qualora lo richiedano motivi tecnici o funzionali in sede di progettazione dei servizi e delle attrezzature suddette. La superficie complessiva non può comunque essere diminuita.

10.5. - Aree di servizio stradale

1. Sono aree destinate alla realizzazione, lungo i bordi della viabilità, di distributori carburanti e servizi connessi (lavaggio, ristoro, officina, ecc.).
2. Per la realizzazione di volumetrie necessarie per le varie attrezzature valgono le seguenti norme :

- altezza massima ml. 7.50;
- superficie coperta massima : 15%
- la distanza dei volumi edificati dal bordo stradale : non può essere inferiore a 10 m.
- distanza dei volumi edificati dai confini : non può essere inferiore a 5 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- è ammessa la realizzazione di un alloggio per il custode con volumetria massima di mc.400.

Art. 11

Aree produttive del settore terziario

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate all'edificazione di quelle attività del settore terziario che si contraddistinguono dai servizi per la loro collocazione nell'ambito dei rapporti di mercato. Esse si dividono:
 - aree per attività commerciali;
 - aree per attività alberghiere ed attrezzature turistiche;
 - aree per campeggio
2. All'interno di tali aree dovranno essere previsti parcheggi in conformità al D.G.P.1559 dd. 17/2/92.

11.1. - Aree per attività commerciali

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate all'insediamento delle attività di commercio al dettaglio, di svago e di ristoro e delle attività artigianali di servizio (uffici, studi professionali, sedi amministrative, banche, ecc.) E' ammessa la residenza fino ad un massimo del 20% del volume..
2. La superficie fondiaria deve essere accuratamente progettata e caratterizzata da una razionale disposizione di essenze d'alto fusto. Valgono le seguenti norme:
 - densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 2.5 mc/mq;
 - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12,50 m.;
 - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m. 10,00, salvo maggiori distanze stabilite dall'art. 14.1 delle presenti Norme di Attuazione;
 - distanza dai confini: non può essere inferiore a ml. 5,00 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1,5. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
 - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m;
 - materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti; l'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti;
 - dovranno essere rispettati, salvo documentata impossibilità, gli allineamenti con le facciate degli edifici adiacenti nonché l'orientamento delle falde di copertura.
3. Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento massimo del 10% del volume esistente.

4. Nell'area in località ("contrada" del Comune di Taio contrassegnata con "*" l'edificazione dovrà rispettare la distanza minima di m. 20 dalla via Roma). "Priana", contrassegnato con "*", in adiacenza alla zona artigianale di Taio, è ammesso l'insediamento di attività produttive a livello locale e di attività commerciali al dettaglio nel rispetto dell'art. 5 della L.P. 4 dd. 08.05.2000 e successiva D.G.P. n. 340 dd. 16.02.2001.¹

5. Per gli edifici esistenti nell'area in località "S.Giustina" del Comune di Tassullo contrassegnata con "*" è ammessa la destinazione ricettiva per una percentuale massima del 50% della volumetria esistente alla data di approvazione del presente P.R.G..

11.1.1 - Aree per strutture di vendita al dettaglio

1. Tali aree sono state individuate dal PRG seguendo i criteri indicati nei D.G.P. n. 340 dd. 16.02.2001 e 1528 dd. 5.07.2002 e sono destinate alla realizzazione di medie o grandi strutture di vendita al dettaglio.

2. La superficie massima di vendita ammessa è di mq. 1139;

3. Per la realizzazione di tali strutture valgono le seguenti norme:

- Densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 2,5 mc/mq;
- Altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12,50;
- Distanza dal ciglio strada: non può essere inferiore a ml. 10,00, salvo maggiori distanze stabilite dall'art. 14.1 delle presenti Norme di Attuazione;
- Distanza dai confini: non può essere inferiore a ml. 5,00; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1,5. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- Distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m;
- Materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc.) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti; l'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti;
- Dovranno essere rispettati, salvo documentata impossibilità, gli allineamenti con le facciate degli edifici adiacenti nonché l'orientamento delle falde di copertura.

11.2. - Aree per attività alberghiere

1. Sono aree destinate alla costruzione di attività alberghiere, con le relative attrezzature, alle attività di ristoro ed alle attività di servizio e gestione del movimento turistico. Limitatamente al piano terra è ammessa l'attività commerciale ad uso "turistico". Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 3 mc/mq;
- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1000 mq.;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1.50. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta,

¹ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;

- distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.
- materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti; l'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti;
- dovranno essere rispettati, salvo documentata impossibilità, gli allineamenti con le facciate degli edifici adiacenti nonché l'orientamento delle falde di copertura.

2. Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento massimo del 10% del volume esistente senza limitazioni d'altezza.

11.3. - Aree per campeggi ed attrezzature turistiche

1. Il Piano Regolatore Generale individua, con apposita simbologia, le aree destinate all'allestimento dei complessi ricettivi turistici all'aperto, quali campeggi ed attrezzature turistiche per lo svago balneare.
2. Per la realizzazione di attrezzature turistiche per lo svago balneare (lido, laghetti artificiali, cabine spogliatoio, punti ristoro, servizi, ecc.), oltre al rispetto delle specifiche disposizioni provinciali in materia, valgono le seguenti norme:
 - Obbligo di Piano Attuativo la cui redazione può essere di iniziativa sia pubblica che privata, costituito dagli elementi di cui allo schema allegato e da quanto richiesto dalla normativa provinciale.
 - Indice territoriale massimo per le strutture ricettive 0,1 mc/mq.
 - Altezza massima delle strutture ricettive valutata dal Piano Attuativo e comunque non superiore a 8,5 ml, che corrisponde all'altezza media delle alberature del bosco; altezza massima per volumi di servizio e abitazione del custode ml. 8,5.
 - La distribuzione delle strutture di servizio deve essere disposta su massimo due piani di altezza.
 - La cubatura massima consentita per la realizzazione dell'abitazione del custode è mc. 400.
 - Nell'ambito del piano attuativo la distanza dal ciglio della strada di eventuali manufatti e delle piazzole di sosta sarà regolamentata dal Piano stesso.
 - Distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 ml.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1,50, salvo accordi diversi con i proprietari limitrofi.
 - Distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10 ml.
 - Dovranno essere conservati gli alberi ad alto fusto e per eventuali abbattimenti dovranno essere interpellati gli enti preposti.
 - Il campeggio dovrà essere dotato di adeguati spazi di parcheggio pubblico all'esterno e spazi comuni all'interno all'area recintata.
 - I parcheggi a servizio del lido vengono valutati dal Piano Attuativo.
 - Si possono realizzare percorsi ciclo-pedonali e passerelle per l'attraversamento delle forre, da realizzarsi con materiali e sistemi naturalistici e regolamentati dal Piano Attuativo.
 - Minimo il 30% della superficie deve essere destinata ad aree a verde, che devono comprendere almeno una piantumazione di 350 piante ad alto fusto per ettaro.
 - Si può realizzare un lago artificiale per la balneazione.
 - Le tipologie e i materiali vengono stabiliti dal Piano Attuativo.
 - L'apposita convenzione tra pubblico e privato dovrà contenere, tra l'altro, specifiche disposizioni in materia di manutenzione e salvaguardia delle aree verdi a carico dei gestori delle attrezzature.

Elaborati costitutivi il Piano Attuativo delle “Plaze”:

Il Piano Attuativo, che potrà essere realizzato sia di iniziativa pubblica che privata previa convenzione con il Comune, è costituito almeno dai seguenti elaborati:

1. Una relazione sullo stato di fatto dell’ambito considerato contenente: la descrizione delle sue più rilevanti caratteristiche fisiche; analisi storica, morfologica e tipologica dell’intervento nel suo insieme e nei suoi singoli elementi; descrizione analitica del sistema verde; la valutazione quantitativa e qualitativa degli spazi adibiti a campeggio; l’individuazione degli usi di tali spazi; tale relazione è corredata da:
 - 1.1 una tavola recante, su base catastale, l’indicazione dei limiti delle proprietà e delle relative superfici;
 - 1.2 l’elenco catastale delle proprietà;
 - 1.3 tavole in scala 1:500 recanti la descrizione dello stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona interessata, con l’individuazione di un caposaldo fisso permanente a cui riferire le curve di livello, e con l’indicazione:
 - delle sistemazioni a verde, con la specificazione delle essenze vegetali;
 - delle eventuali pavimentazioni di spazi scoperti;
 - della rete viaria e delle relative definizioni toponomastiche;
 - degli esistenti manufatti edilizi di qualsiasi genere (esempio vecchi ponti, muri, segni storici minori quali fossati, ecc);
 - degli elettrodotti, degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione e di generazione dell’energia, e di ogni eventuale impianto tecnologico, puntuale ed a rete, pubblico e/o d’uso comune, nonché delle relative servitù;
 - degli altri vincoli vigenti nell’area soggetta a piano attuativo.
 - 1.4 i profili altimetrici dei fronti dei manufatti edilizi di progetto in scala non inferiore a 1:200;
 - 1.5 planimetrie, in scala 1:500, relative ai diversi piani dei manufatti edilizi di più piani, con l’indicazione di tutte le utilizzazioni;
 - 1.6 la documentazione storica, cartografica ed iconografica, delle dinamiche di formazione e trasformazione edilizia dell’ambito;
 - 1.7 la documentazione fotografica dell’ambito considerato, con l’indicazione dei diversi con visuali;
 - 1.8 la relazione geologica e l’analisi geotecnica del terreno;
 - 1.9 le sistemazioni a parcheggio pubblico;
 - 1.10 il progetto di massima dell’impianto di illuminazione pubblica, con l’ubicazione delle necessarie cabine;
 - 1.11 una convenzione che preveda:
 - eventuale cessione gratuita di aree al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
 - assunzione, a carico dei gestori, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con riguardo anche alla manutenzione del verde;
 - i termini per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione;
 - congrue garanzie finanziarie relative all’adeguamento degli obblighi derivati dalla convenzione.

Art. 12

Aree produttive del settore secondario

1. Sono aree finalizzate all’edificazione delle attività produttive classificabili nel settore secondario. Queste aree sono destinate alle seguenti attività:

- produzione industriale ed artigianale di beni;
- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti.
- Stoccaggio, lavorazione e vendita di materiali per l'edilizia.

2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse le attività di commercializzazione dei relativi prodotti.

3. Ogni intervento edificatorio deve riservare all'interno del lotto una superficie per il parcheggio in conformità al D.G.P.1559 dd. 17/2/92.

4. Ogni intervento edificatorio deve riservare almeno il 10% della superficie del lotto al verde, integrato con essenze di alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq. Esse si dividono in :

- aree produttive del settore secondario di livello provinciale
- aree produttive del settore secondario di livello locale

12.1. - Aree produttive del settore secondario di livello provinciale

1. Sono aree individuate dal P.U.P nelle planimetrie in scala 1:25000 e 1:10000 del sistema insediativo-produttivo e precisate dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 e che, per la loro dimensione e per l'entità degli insediamenti, possono essere definite di interesse provinciale. ***Sono riservate allo svolgimento delle seguenti attività:***

a) produzione industriale e artigianale di beni;

b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;

c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;

d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;

e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;

f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;

g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;

h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

Esse si distinguono in :

- aree esistenti
- aree di progetto

2. **Nelle aree esistenti valgono le seguenti norme:**

- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1.000 mq.
- indice di copertura: non può essere superiore al 50% della superficie del lotto;
- altezza del fabbricato: non può superare i 13,00 m.; possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici; nel caso di ampliamento di insediamento esistente è possibile l'allineamento del nuovo fabbricato con l'altezza di quello esistente
- distanza dal ciglio della strada: in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14.1 delle presenti Norme di Attuazione, nei tratti di strada di II categoria che attraversano questo tipo di aree,

limitatamente ai tratti in progetto e da potenziare che interessano zone specificatamente destinate all'insediamento, le fasce di rispetto sono ridotte a ml. 20 dall'asse;

- distanza dai confini: non deve essere inferiore a 5 m. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima dei fabbricati;
- distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10.m.;
- volume per abitazione: non può essere superiore a 400 mc..

3. L'utilizzo delle aree di progetto può essere subordinato alla predisposizione ed approvazione da parte del Comune, di appositi piani-guida che determinino la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l'ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali ed i caratteri fondamentali della maglia dei lotti funzionali. I piani guida già vigenti sulla base della precedente normativa di attuazione del piano urbanistica provinciale mantengono la loro efficacia fino alla relativa revoca o sostituzione.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché il deposito di attrezzature e materiali delle imprese edili ovvero la vendita di materiali e macchinari dedicati alla fase industriale del processo costruttivo (laterizi, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere, ecc.).

12.2. - Aree produttive del settore secondario di livello locale

1. Sono aree, individuate dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2880, destinate alla razionalizzazione delle attività esistenti ed a nuovi insediamenti legati alla realtà urbanistica e territoriale locale. *Nell'ambito delle aree produttive di livello locale possono essere riservate specifiche zone per le seguenti attività:*

a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;

b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;

c) impianti e depositi per l'autotrasporto;

d) commercio all'ingrosso.

2. Queste aree possono essere destinate anche ad attività di deposito o di magazzinaggio e di vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni. Valgono le seguenti norme:

- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1000 mq;
- indice di copertura: non può essere superiore al 60% della superficie del lotto;
- altezza del fabbricato: non può superare gli 12.50 m.; possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici;

- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 14.1 delle presenti Norme di Attuazione;
 - distanza dai confini: non deve essere inferiore a 5 m. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima dei fabbricati;
 - distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10.m.;
 - volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 500 mc.
 - gli ampliamenti possono avere una distanza dalla strada inferiore a quella stabilita, qualora ciò sia giustificato da esigenze di allineamento con l'edificio esistente;
 - è vietato il deposito e lo stoccaggio di qualsiasi contenitore contenente materiali marcescenti e putrescenti.
3. Nelle zone contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:2880 con “ * ” e ammessa, per attrezzature tecnologiche, un'altezza massima di ml. 25.
 4. Nella zona in prossimità del nuovo svincolo di Segno, contrassegnata nelle planimetrie in scala 1:2880 con “**” è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti in aderenza, con aumento massimo della superficie coperta pari al 100% di quella esistente.

Art. 13

Aree produttive del settore primario

1. Sono aree finalizzate alla conservazione delle attività legate all'agricoltura, alla coltivazione e protezione del bosco, al pascolo ed alla zootecnia. Esse comprendono anche i territori improduttivi. Esse si dividono in:
 - aree per strutture produttive dell'agricoltura
 - aree agricole di interesse primario
 - aree agricole di interesse secondario
 - aree a pascolo
 - aree a bosco
 - aree improduttive
2. Nelle aree agricole di interesse primario e secondario la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti.
3. Qualora siano utilizzate aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano di fabbricazione o P.R.G., ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.
4. Il comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.
5. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di 15 anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.

13.1. - Aree per strutture produttive dell'agricoltura

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di strutture produttive dell'agricoltura come stalle, fienili, allevamenti di bestiame in genere, attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ,ecc.. Valgono le seguenti norme:

- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1500 mq.
- indice di copertura: non può essere superiore al 60% della superficie del lotto;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,00 m.; nel caso di ampliamento di strutture produttive esistenti è possibile l'allineamento del nuovo fabbricato con l'altezza di quello esistente
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dal confine: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1.50. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- distanza tra i fabbricati non può essere inferiore a m. 10;
- volume da destinare all'abitazione: non può essere superiore a 500 mc..

2. Nel territorio Comunale di Taio nell'area contrassegnata con “*” è ammessa la realizzazione di una volumetria massima di mc. 1000 con altezza massima ml. 9.00 per la realizzazione delle attrezzature a supporto del nuovo bacino. In tale volumetria è ammessa anche la destinazione ad uffici.

13.2. - Aree agricole (ex interesse secondario)

1. *Le aree agricole sono individuate nella cartografia del P.R.G. in scala 1:2880.*

2. *Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Secondo quanto previsto dalla Legge urbanistica, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.*

3. *Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 2 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:*

a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1)il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;

2)carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 2;

3)funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;

4)previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;

b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

4. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3;

b)non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;

c)i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;

d)i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

5 Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

6. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: per le abitazioni non può essere superiore a 0,02 mc/mq; per i manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività agricola non può essere superiore a 0,20 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1,50. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, *debitamente intavolato*, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10.m.;

7. Per gli edifici esistenti (Taio dal 29/9/92 - Tassullo dal 5/4/93) valgono le seguenti norme:

- a- se sono destinati alle attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 40% del volume esistente al fine di razionalizzare l'attività esistente, sia dal punto di vista produttivo che residenziale;
- b- se sono destinati ad un uso diverso da quello indicato al punto "a" è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 10% del volume esistente, da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.

13.3. - Aree agricole di pregio (ex di interesse primario)

1. *Le aree agricole di pregio sono individuate nella cartografia del P.R.G. in scala 1:2880.*
2. *Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.*
3. *Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell'articolo 13.2., se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.*
4. *La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 3 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13.2. secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.*
5. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
 - densità edilizia fondiaria: per le abitazioni non può essere superiore a 0,02 mc/mq; per i manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività agricola non può essere superiore a 0,20 mc/mq;
 - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8 m.;
 - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
 - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.50. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, *debitamente intavolato*, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
 - distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10.m.;
6. Per gli edifici esistenti (Taio dal 29/9/92 - Tassullo dal 5/4/93) valgono le seguenti norme:
 - se sono destinati all'uso previsto al punto "2" è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 40% del volume esistente, al fine di razionalizzare l'attività esistente sia dal punto di vista produttivo che residenziale.
 - se sono destinati ad un uso diverso da quello consentito dal punto "3" delle presenti articolo, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 10% del volume esistente, da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.

13.3. bis – Altre aree agricole

1. Il PRG individua nelle cartografie 1:2880 le aree agricole non appartenenti a quelle individuate come "agricole" e "agricole di pregio".

2. Dette aree costituiscono ridotte porzioni di territorio nelle cui prossimità è avvenuto un processo di edificazione che ne ha limitato le condizioni di coltivazione per rimanendo ancora utilizzate a scopi agricoli.

3. Devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per quanto riguarda il tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico. Per la scelta delle specie si rimanda ai Regolamenti Edilizi, essendo comunque vietate le specie esotiche.

4. Sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte strettamente necessaria per l'accesso (max 3 ml) semprechè venga ripristinato l'originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde.

5. Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento del 20% del volume esistente, una tantum. Distanze dai confini di proprietà e distacchi fra fabbricati sono stabilite rispettivamente pari a 5,00 mt. e 10,00 mt.

13.4. - Aree a pascolo

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 e occupate da pascoli.
2. Esse sono destinate alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
3. Nell'ambito delle aree a pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione o alla ristrutturazione dei manufatti destinati alle strutture per l'alpeggio (malghe) ed all'alloggio degli addetti. Non sono ammessi altri tipi di nuovi insediamenti o ampliamento di quelli esistenti. Valgono le seguenti norme:
 - densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 0,01 mc/mq;
 - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 6,50 m.
 - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
 - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1.50. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
 - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.

13.5. - Aree a bosco

1 Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.

2 Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 dell'allegato B del PUP (Norme di Attuazione), con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.

3 I piani regolatori generali definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

4. In considerazione del contenuto paesaggistico-ambientale del bosco, dell'andamento dei suoi limiti con le aree coltivate e/o incolte, non sono ammessi cambi di coltura che ne alterino le caratteristiche.

13.6. - Aree improduttive

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. nella scala 1:2880 del sistema insediativo-produttivo ed infrastrutturale.

2. In queste aree può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o infrastrutture di interesse generale, ivi compresi i rifugi alpini.

Art. 14

Aree per infrastrutture

1. Sono aree destinate al trasporto sul territorio di beni e persone ossia:

- **strade**
- **piste ciclabili**
- **ferrovie**

2. In queste aree è ammessa l'installazione dei soli impianti relativi all'esercizio diretto dell'infrastruttura. Nell'ambito dei centri abitati l'installazione di arredi urbani sulla viabilità rotabile e pedonale deve essere regolamentata da uno studio d'insieme.

14.1. - Strade

1. La rete stradale principale è individuata dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000 del sistema infrastrutturale e precisata dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880.

2. Essa è suddivisa in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati. Le categorie previste dal P.R.G. sono:

- **autostrade**
- **strade di I categoria**
- **strade di II categoria**
- **strade di III categoria**
- **strade di IV categoria**

3. Per ogni categoria e per le strade rurali e boschive il D.P.G.P. n.909 del 03/02/95 stabilisce le caratteristiche tecniche delle sezioni. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella A** (pag.26).

4. Per le strade al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento l'ampiezza delle fasce di rispetto è stabilita dal D.P.G.P sopra citato e dalle presenti Norme di Attuazione. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella B** (pag.33).

5. Per le strade esistenti, all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto è stabilita dalle presenti Norme di Attuazione e dal D.P.G.P. sopra citato. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella C** (pag.34).

6. Al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento, la misurazione della fascia di rispetto in corrispondenza di incroci, di biforcazioni e nella parte interna delle curve va effettuata nella maniera descritta dall'art. 2 del D.P.G.P. sopra citato.

14.2. - Piste ciclabili

1. Lungo i tracciati delle strade possono essere realizzate piste ciclabili secondo la normativa in vigore purché individuate da apposita simbologia nelle planimetrie del PRG. Tale indicazione non è vincolante circa la posizione rispetto alla sede stradale (lato sinistro o destro) ma ne consente la realizzazione sulla base di un progetto esecutivo.

14.3. – Ferrovie

1. In prossimità del tracciato della ferrovia Trento Malè qualsiasi opera è soggetta alle normative previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 753 dd. 11/07/80 e del D.G.P. n. 10778 dd. 02/10/98.

TABELLA - A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (ART.1 D.P.G.P.909)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	minima	massima
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	10.50	18.50
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	----	3.00

TABELLA - B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
 al di fuori delle aree specificamente destinate all'insediamenti ovvero
 dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano (art.3 D.P.G.P. 909)

categoria	strade esistenti *	strade esistenti da potenziare	strade di progetto	raccordi e/o svincoli
AUTOSTRADA	60	----	----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	---
IV CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRE STRADE	10	10 **	15 **	20 **

(*) Per le strade esistenti la misura individuata e' ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.

(**) Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione.

NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, dalla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADA	PER STRADE ESISTENTI E STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE	PER STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO	PER RACCORDI E/O SVINCOLI

Art. 15
I vincoli sul territorio

1. Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di ordine geologico, idrologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative relative vanno viste contestualmente.

2. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:

- aree a vincolo geologico
- aree a vincolo idrogeologico
- aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati
- aree a biotopo
- aree di protezione dei laghi
- aree di tutela archeologica
- aree di protezione stradale
- aree di protezione cimiteriale
- aree di protezione dei corsi d'acqua
- aree di protezione di impianti di depurazione
- aree a verde privato e di salvaguardia
- aree di tutela agricola
- aree di tutela ambientale
- aree di recupero ambientale
- aree a parco naturale
- manufatti e siti di rilevanza culturale

15.1. - Aree a vincolo geologico

1. All'interno di tali aree, individuate dal PUP in vigore qualsiasi intervento dovrà essere in conformità alle indicazioni del PUP e rimanda gli interventi all'interno di tali perimetri a quanto prescritto dalla carta di sintesi geologica ed alle Norme di Attuazione approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 del 23.10.2003 che, per effetto del punto 3 della deliberazione stessa, vanno a sostituire ogni disposizione tecnica, cartografica e normativa contenuta negli strumenti urbanistici comunali o comprensoriali.

15.1.1. - Aree a rischio geologico (abrogato)

15.1.2. - Aree di controllo geologico (abrogato)

15.1.3. - Aree geologicamente sicure (abrogato)

15.2. - Aree a vincolo idrogeologico

1. *All'interno di tali aree, individuate dal PUP in vigore qualsiasi intervento dovrà essere in conformità alle indicazioni del PUP e rimanda gli interventi all'interno di tali perimetri a quanto prescritto dalla carta di sintesi geologica ed alle Norme di Attuazione approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 del 23.10.2003 che, per effetto del punto 3 della deliberazione stessa, vanno a sostituire ogni disposizione tecnica, cartografica e normativa contenuta negli strumenti urbanistici comunali o comprensoriali.*

15.3. - Aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati

1. Sono aree di tutela di pozzi e sorgenti selezionati individuati dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2880 e 1:1000, al fine di garantire l'integrità delle acque. *Si rinvia ogni intervento ai contenuti della Carta delle Risorse Idriche, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2248 del 5/09/2008 ai sensi dell'art.21 delle Nda del PUP.* In particolare:

2. **nel Comune di Taio**

- **Sorgente Le Plaze**, quota m 560 slm: sorgente **non captata** con $Q = 0,2$ l/s; T° Acqua = 12° ; T° aria = 16° ; rilievo del 14/6/1982; Bacino E 21. **Non selezionata.**
- **Sorgente Plaze**, quota m 545 slm: sorgente **non captata** con $Q = 0,2$ l/s; T° acqua = 11° ; T° aria 16° ; rilievo del 14/6/82; Bacino EC2; **Non selezionata.**
- **Sorgente Rizzano**: quota m 385 m slm: sorgente **non captata** con $Q = 0,5$ l/s; T° acqua 9° ; T° aria 15° ; Rilievo del 14/6/82, Bacino EC2; **Non selezionata.**
- **Sorgente Rizzano**: quota m 380 slm: sorgente **non captata** con $Q = 0,6$ l/s; T° acqua 9° ; T° aria 15° ; Rilievo del 14/6/82, Bacino EC2; **non selezionata.**
- **Sorgente Gorgo**: quota 550 slm; si tratta di un punto di fornitura **carica-botte per uso agricolo**; l'acqua é fornita dalla rete potabile. E 20.
- **Sorgente ROZA**; quota 480 m slm; sorgente **captata** per l'acquedotto idropotabile di TAIIO e frazioni; $Q = 120$ l/s; T° acqua 6° ; T° aria 17° ; 15/6/82; Bacino EC1; **selezionata.**
- **Sorgente Vois**; 507 m slm; sorgente **non captata**; $Q = 0,4$ l/s; T° acqua: 8° T° aria 17° ; 15/6/82; Bacino EC1; **non selezionata.**
- **Sorgente Villa Marina**; 510 m slm; sorgente **non captata**; $Q = 0,6$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 17° ; Bacino EC1; **non selezionata.**
- **Sorgente Casetta**: 528 m slm; sorgente **captata**; $Q = 1,5$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 17° ; 15/6/82; Bacino EC1; **selezionata.**
- **Sorgente Casetta**: 525 m slm; sorgente **captata**; $Q = 0,9$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 17° ; 15/6/82, bacino EC1; **selezionata.**
- **Sorgente Bus**: quota 535 m slm; **captata**; $Q = 1,4$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 18° ; 15/6/82; Bacino E19; **selezionata.**
- **Sorgente di Mollaro**: quota 520 m slm; **captata** per l'acquedotto idropotabile di Mollaro; $Q = 3$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 18° ; 16/6/82; Bacino E19; **selezionata.**
- **Sorgente Panarota**: quota 530 m slm; **captata**; $Q = 1$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 18° ; 16/6/82; Bacino E19. **Selezionata.**
- **Sorgente Cirò**: quota 580 m slm, **captata**; $Q = 0,9$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 20° ; 16/6/82, **selezionata**; Bacino E19.
- **Sorgente Lac**: quota 430 m slm; **non captata**; $Q = 1$ l/s; T° acqua 12° ; T° aria 19° ; 19/6/82; **non selezionata.** Bacino EC1.
- **Sorgente Basel**: quota 410 m slm; é indicata come **captata** per alcune opere ora in disuso: $Q = 2,8$ l/s; T° acqua 9° ; T° aria 20° ; 19/6/82; **selezionata**, EC1.
- **Sorgente Fontana**: 460 m slm; **captata**; $Q = 0,7$ l/s; T° acqua = 11° ; T° aria 20° ; 19/6/82; **selezionata**, E 19.

- **Sorgente Ciastel:** 460 m slm; **captata**; Q = 0,8 l/s; T acqua = 12° T aria 20°; 19/6/82; **selezionata**, Bacino E 19.
- **Sorgente Pozza:** 410 m slm; **non captata**, Q complessiva delle due emergenze vicine 1,7 l/s; T acqua = 11°; T aria: 20°; 19/6/82; **selezionata**, Bacino E 19.
- **Sorgente Palù:** 350 m slm; **captata**, Q = 0,9 l/s; T acqua: 10°; T aria 20°; 19/6/82; **non selezionata**; Bacino E 19.
- **Sorgente S. Romedio:** 520 m slm; **captata**; Q = 1 l/s; T acqua: 10°; T° aria 18°; 16/6/82; **selezionata**; Bacino E 19.
- **Sorgente Fontana:** 540 m slm; **captata**; Q = 0,6 l/s; T acqua 13°; T aria 19°; 16/6/82; **non selezionata**; Bacino E 19
- **Sorgente Fontanelle:** quota 575 m slm; sorgente **non captata**; Q = 0,5 l/s; T° acqua = 9°; T° aria 17°; 15/6/82; Bacino E20; **non selezionata**.

3. **nel Comune di Tassullo** viene utilizzata la sorgente selezionata e captata di Tuenno n.55(31) nel bacino E05 e quella del comune di Cles n.3(31) del bacino E06(C.P.R.I.-1976).

4. Fino all'entrata in vigore dei piani comprensoriali, redatti in conformità alle disposizioni del P.U.P., le aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti selezionati sono costituite da una superficie avente il seguente raggio:

- per pozzi: 15 m. dal centro del pozzo;
- per sorgenti captate:.....100 m. a monte ad a lato della sorgente;
- per sorgenti non captate:..... 50 m. a monte ed a lato della sorgente.

5. Nell'ambito delle aree di protezione definite ai sensi del comma precedente e fino alla data ivi prevista le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono consentite, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G., soltanto a seguito di specifica perizia idrogeologica (D.P.R.236 del 24/5/88).

15.4. - Aree a biotopo "la Rocchetta"

1. Tale zona, individuata nella cartografia del sistema ambientale, costituisce invariante del PUP ed è individuata dal codice IT3120061 nelle aree Natura 2000.

2. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/94/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

3. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale esistente vigente. Qualora il progetto rientri nella fattispecie previste dall'art.15 del regolamento di attuazione L.P.11/07 emanato con decreto P.P.n.50-157/Leg. dd.03.11.2008, non si applicano le disposizioni del comma 2. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

15.5. - Aree di protezione dei laghi

1. Le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1.600 m. s.l.m. sono individuate dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2880. Per gli altri laghi la profondità delle aree predette è determinata in m.100 dalla linea di massimo invaso, misurati sulla linea naturale del terreno.

L'integrità delle aree poste lungo le rive dei laghi è tutelata a fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale.

2. Nelle aree di protezione sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità nei limiti previsti dai piani comprensoriali e loro varianti, redatti in conformità alle disposizioni delle presenti articolo.

3. Fino all'entrata in vigore di tali piani, il rilascio di concessioni per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta Provinciale, da concedersi nei limiti di cui al terzo comma.

4. Nelle aree di protezione dei laghi è possibile realizzare consolidamenti delle rive mediante sassi ciclopici o con sistemi naturalistici (gabbie, palificazioni, ecc.), previa autorizzazione delle competenti autorità.

15.6. - Aree di tutela archeologica

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 03

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T. .. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A. T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progetti

sta e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal P.R.G.I. devono parimenti essere segnalati alla P.A. T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

3. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

15.7. - Aree di protezione stradale

1. Sono aree destinate a conservare la funzionalità della rete viaria ed a garantire la possibilità di interventi di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle caratteristiche tecniche. Queste aree si identificano con la fascia di rispetto ed hanno la dimensione stabilita dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione. *Per le strade di categoria I, II, III, e IV sono state indicativamente individuate nelle cartografie del PRG le fasce di rispetto derivanti dalle tabelle B o C. Stante la difficoltà di individuare in cartografia con esattezza i riferimenti stradali per impostare la larghezza delle fasce tali larghezze dovranno essere verificate in loco ed il loro sviluppo secondo le dimensioni indicate nelle tabelle B o C sarà predominante alle rappresentazioni grafiche del PRG.*

2. Nelle aree di protezione stradale è vietata ogni edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione *degli interventi previsti all'art. 6 del testo coordinato della Deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 03/02/1995 come da ultimo modificata con deliberazione n. 890 del 05/05/2006.*

15.8. - Aree di protezione cimiteriale

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio. distribuita lungo tutto il perimetro del cimitero. Le dimensioni di dette aree, ed ogni altro tipo di intervento all'interno delle stesse, dovrà avvenire nel rispetto del D.P.R. 285 dd.10/9/90.

2. La nuova edificazione è vietata. In base alla L.P. 10 dd. 11.08.1998 gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche previste per le singole aree in cui ricadono gli edifici esistenti. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorare le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell'ampliamento non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. *I suddetti ampliamento dovranno fare riferimento al D.G.P. n.1279 dd.23/06/06 e successive variazioni (D.G.P. n.1231 dd.16/05/08)*

3. *Previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e 114 della LP n.1 dd.04/03/2008. Il titolo edilizio per questi interventi può*

essere acquisito senza ricorrere alle procedure degli articoli 112 e 114, previa acquisizione del solo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, in caso di adeguamento dei piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani regolatori vigenti corrispondenti a questi criteri.

4. Nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 99 della LP n.1 dd.04/03/2008, comma 1, lettere da a) a f). Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera g).

5. E' vietata l'installazione di reti antigrandine.

15.9. - Aree di protezione dei corsi d'acqua

1. Per le distanze dai corsi d'acqua valgono le norme di cui alla L.P.8.07.1976 n.18.

15.10. - Aree di protezione di impianti di depurazione

1. Sono aree individuate dal P.R.G. nella cartografia in scala 1:2880 e destinate alla localizzazione e protezione di impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature.

2. Per l'impianto di depurazione esistente, di recente costruzione in località *Saegen* trattandosi di depuratore biologico coperto, valgono le seguenti norme, in ottemperanza ai criteri dettati dalla circolare 5890/87 del Servizio Protezione Ambiente:

- per una fascia di spessore minimo ml. 50 dal fabbricato è vietata ogni edificazione;
- in detta fascia, tuttavia, è consentita la sola realizzazione di infrastrutture del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni.

3. In tali aree, individuate nella cartografia in ottemperanza al DGP 850 dd.28/04/06 con apposita simbologia, è esclusa ogni edificazione. E' tuttavia consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, le recinzioni e la coltivazione agricola dei terreni, la realizzazione di manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni.

15.11. - Aree a verde privato e di salvaguardia

1. Alcune aree del territorio comunale sono sottoposte a vincoli di salvaguardia. In queste aree non sono ammesse edificazioni. Esse comprendono :

- i parchi, i giardini, le aree di proprietà privata segnati nelle planimetrie del P.R.G.. Queste aree sono soggette a servitù di conservazione a verde di mantenimento delle caratteristiche dell'ambiente:
- aree del territorio comunale in prossimità di attrezzature pubbliche e/o sportive per le quali vuole essere salvaguardata la possibilità di espansione. Tale aree hanno anche la funzione di conservazione dell'ambiente naturale pur non trattandosi di ambiente di particolare pregio.

- porzioni di territorio a protezione delle perimetrazioni dei centri storici laddove caratteristiche morfologiche e/o ambientali impongono la conservazione di visuali e prospettive libere da edificazioni
2. Sono consentiti interventi legati alla conduzione agricola del suolo che comportano il miglioramento della produzione delle specie vegetali.
 3. E' ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici o privati interrati, qualora fosse impossibile reperire altri spazi da destinare a tale scopo all'interno degli edifici esistenti all'interno dei perimetri dei centri storici, senza che tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici.
 4. La realizzazione dell'accesso al garage interrato (rampa e accesso) dovrà essere mimetizzata al massimo. Relativamente a materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.

15.12. - Aree di tutela agricola

1. All'interno delle aree agricole di interesse primario sono state individuate con apposita simbologia aree di tutela agricola con divieto di edificazione, allo scopo di conservare le caratteristiche ambientali di ampi spazi coltivati a frutteto non ancora intaccati da processi di urbanizzazione.
2. All'interno di tali aree potranno essere realizzate solo le opere tendenti alla riqualificazione agricola quali bonifiche, cambi di coltura, realizzazione di impianti irrigui, ecc., con esclusione di qualsivoglia volumetria fuori terra. I volumi interrati saranno da adibire esclusivamente a deposito attrezzature agricole; la realizzazione dell'accesso ai locali interrati (rampa di accesso) dovrà essere mimetizzata al massimo. La distanza minima dai confini è fissata in ml. 1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi. Relativamente ai materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.
3. E' tuttavia consentita la realizzazione di strutture di servizio collettivo quali vasche di preparazione anticrittogamici purché realizzare con adeguati mascheramento e nel rispetto della normativa per lo smaltimento dei rifiuti tossici nocivi

15.13. - Aree di tutela ambientale

- 1- Sono aree caratterizzate da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.
2. Tali aree sono individuate dal P.R.G.. nelle cartografie in scala 1:5000 del sistema ambientale.
3. In tali aree la tutela si attua, oltre che secondo le presenti norme di attuazione, nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio. Qualsiasi opera da eseguirsi tali aree dovrà ottenere autorizzazione dalla Commissione Provinciale per la Tutela del Paesaggio (CTP)

15.14. - Aree di recupero ambientale

1. Sono aree individuate dal P.R.G.. nelle cartografie in scala 1:2880 aventi condizioni di elevato degrado.
2. Per interventi di ristrutturazione edilizia si dovrà perseguire un corretto inserimento delle opere nel contesto ambientale, assumendo a modello e riferimento l'edilizia e le infrastrutture di tipo tradizionale circostanti.
3. La progettazione dovrà essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale. La disposizione degli edifici dovrà tener conto del contesto ambientale specifico, salvaguardando le visuali significative e gli scorci panoramici.
4. L'arredo esterno (alberature, recinzione, pavimentazione, illuminazione, ecc.) saranno progettate e realizzate contestualmente agli edifici, adottando essenze e materiali tipici della zona ed evitando l'inserimento di elementi estranei al contesto locale. Si sottolinea particolarmente l'importanza del verde (alberi, siepi, aiuole), sia per valorizzare i corpi di fabbrica ed armonizzarli col paesaggio, sia per mascherare certe altre realizzazioni anomale rispetto al contesto.
5. Nel caso di terreno in pendenza, si dovranno eseguire terrazzamenti con scarpate inerbite, evitando i muri di sostegno in calcestruzzo a vista di rilevanti dimensioni. I materiali dovranno essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, riprendendone, se possibile, i caratteri tipici. Va comunque favorito l'uso del legno e di altri materiali tradizionali, rispetto a quello dell'alluminio, del ferro, del cemento a vista, di materie plastiche e di altri materiali che mal si adattano all'ambiente naturale.
6. Anche per impianti tecnologici quali cabine elettriche, silo, volumi tecnici, ecc., gli interventi dovranno essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento dei diversi contesti ambientali e paesistici. In generale andranno adottati criteri di mimetizzazione sia per quanto riguarda i materiali ed i colori che per gli elementi costruttivi e le masse.

15.15. - Aree a parco naturale

1. Sono aree che insistono su territori che, presentando caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentire la conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.
2. Sono riportate nella cartografia del sistema ambientale del P.R.G in scala 1:5000 secondo le delimitazioni individuate dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000.
3. Tali aree sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio e pertanto qualsiasi opera da eseguirsi tali aree dovrà ottenere autorizzazione dalla Commissione Provinciale per la Tutela del Paesaggio (CTP). Dovranno inoltre essere osservate prescrizioni e norme contenute nel Piano Parco Adamello-Brenta.

15.16. - Manufatti e siti di rilevanza culturale

1. Sono i manufatti ed i siti vincolati ai sensi della Legge 01.06.1939 n.1089 e localizzati al di fuori dei centri abitati. Essi sono indicati con apposita simbologia sulla cartografia del P.R.G.. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi della legge citata.

2. Per questi manufatti e siti resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela della Legge 01.06.1939 n.1089.
3. Il P.R.G. ha individuato, a protezione dei manufatti e siti di cui al secondo comma, un'area di rispetto all'interno della quale è vietata l'edificazione.

15. 17. – Fasce di rispetto di elettrodotti

1. La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- Legge n.36 del 22 febbraio 2001 (in G.U. n.55 del 7.3.2001), legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M 8 luglio 2003 (in G.U. n.200 del 29.8.2003) recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (60Hz) generati dagli elettrodotti.

2. Nella cartografia del PRG sono stati individuati i seguenti elettrodotti con le relative fasce di rispetto (Dpa=distanze di prima approssimazione):

- linea in doppia terna da 220 kV "Taio-Cedegolo", cod.22.202;*
- linea in doppia terna da 220 kV "Taio-S.Massenza" cod 22.203/22.204;*
- linea in doppia terna da 132 kV "Taio-Mezzocorona" cod 23.011/22.012;*
- linea in doppia terna da 132 kV "Tassullo-Taio" cod 23.595;*

3. La larghezza delle Dpa indicate in cartografia sono state calcolate con riferimento alla condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato e quindi, un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.

Art. 16 **Contenuti.**

- 1) L'insediamento di attività commerciale al dettaglio del comune è regolata dalle seguenti disposizioni in conformità alla vigente normativa in materia di commercio in provincia di Trento² alla quale va fatto riferimento per quanto non disciplinato dalle presenti norme.
- 2) Le presenti disposizioni riguardano le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:
 - a) le compatibilità delle varie strutture commerciali con la zonizzazione urbanistica del territorio comunale;
 - b) le dotazioni minime di parcheggio per le strutture commerciali;
 - c) la valutazione di impatto ambientale.

Art. 17 **Tipologia delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali.**

- 1) Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:
 - a) esercizi di vicinato: gli edifici di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a mq. 100;
 - b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita da oltre mq. 100 fino a mq. 400;
 - c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiori ai limiti definiti per le medie strutture di vendita.
- 2) Le grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1) si suddividono nelle seguenti ulteriori classi dimensionali così articolate:
 - a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a mq. 1.500;
 - b) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre mq. 1.500 a mq. 3.000;
 - c) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a mq. 3.000.
- 3) Le definizioni di centro commerciale, di superficie di vendita e le caratteristiche tipologiche dello stesso sono contenute nella legge in materia di commercio³ e nel relativo "Regolamento di esecuzione"⁴. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano nella superficie di vendita ai fini dimensionali e dell'utilizzo dei contingenti, ma non per quanto riguarda la dotazione di parcheggio.
- 4) Ai fini delle presenti norme, sono equiparate alle grandi strutture di vendita, qualora raggiungano le dimensioni stabilite (> mq. 400), quelle costituite da una pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo unitario, nella

² L.P.8 maggio 2000, n.4 e s.m.

³ art. 2 della L.P.8 maggio 2000, n.4 e s.m.

⁴ art. 14 D.P.G.P. n. 32-50/Leg. dd. 18 dic. 2000, modificato con D.P.G.P. n. 15-105/Leg. dd. 1 luglio 2002.

quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella stabilita per le grandi strutture di cui al comma 1), lett. c). Esse sono equiparate alle grandi strutture anche se non sono dotate di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente. L'insediamento di tali strutture dovrà pertanto rispettare i vincoli e i requisiti stabiliti per le grandi strutture di vendita secondo l'articolazione di cui al comma 2). L'equiparazione predetta non si applica alle iniziative destinate ad essere insediate nei centri storici.

Art. 18

Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

- 1) Le strutture commerciali di cui al precedente art. 17, a seconda della tipologia, sono consentite nelle seguenti zone del piano regolatore.
- 2) Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
 - a) nelle zone costituenti il centro urbano (aree di antica origine di cui all'art. 8 delle presenti norme di attuazione, aree residenziali di completamento e di espansione di cui all'art. 9, aree per attività alberghiere ed attrezzature turistiche e aree per campeggio di cui all'art. 11.2; 11.3 e 11.4;
 - b) nelle aree miste produttive del settore secondario di livello locale di cui all'art. 12.2
 - c) nelle aree per strutture produttive dell'agricoltura di cui all'art. 13.1 per la vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi della legge 09 febbraio 1963, n. 59, o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati;
 - d) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle seguenti disposizioni, l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
- 3) Medie strutture: possono essere insediate:
 - a) nelle zone di cui al precedente comma 2, lett. a.;
 - b) nelle aree per attività commerciali di cui all'art. 11.1
 - c) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle presenti disposizioni, l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita;
- 4) Grandi strutture di vendita: possono essere insediate sia come nuove aperture che per trasferimento o ampliamento:
 - a) nelle zone commerciali specializzate di cui all'art. 11.1.1. In queste aree è inoltre ammessa la realizzazione di grandi strutture equiparate che si formino mediante trasferimento di esercizi di vicinato già esistenti sul territorio comunale da almeno tre anni, cui si possono aggiungere esercizi di medie dimensioni nella misura massima stabilita dagli indirizzi generali per l'insediamento delle medie strutture di vendita delle disposizioni provinciali in materia.
- 5) Le grandi strutture di vendita sono inoltre ammesse, ma solo per trasferimento e ampliamento di esercizi esistenti, nelle zone destinate in via esclusiva al commercio al dettaglio di cui all'art. 11.1 e, limitatamente alle grandi strutture di vendita di livello inferiore, anche nelle zone indicate al comma 2), lett.a);
- 6) Le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, possono essere insediate anche nelle zone di cui al comma 2), lett. b) qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione.

Art. 19

Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le strutture commerciali

- 1) I requisiti e le caratteristiche dei parcheggi pertinenziali sono quelli stabiliti dalle norme sulle dotazioni dei parcheggi in materia di commercio,⁵ le modalità applicative previste fanno riferimento alle disposizioni provinciali in materia di spazi di parcheggio.⁶
- 2) Le seguenti quantità di parcheggio prevalgono e pertanto sono sostitutive delle quantità previste con precedente deliberazione di giunta provinciale in materia di spazi per parcheggio.⁷
 - a) esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita non alimentari di livello inferiore: mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita;
 - b) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
 - c) grandi strutture di vendita alimentari, miste e non alimentari di livello intermedio: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
 - d) grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
 - e) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello superiore: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita;
 - f) centri commerciali al dettaglio e strutture equiparate di cui all'art. 17, comma 4): mq 1,5 per ogni mq di superficie totale netta dell'insediamento risultante dalla somma delle superfici di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti.
- 3) Al fine di agevolare le iniziative tendenti al consolidamento della rete distributiva preesistente e di promuovere la riqualificazione delle zone centrali è consentita una dotazione di parcheggio inferiore a quanto stabilito al comma 2) per esercizi commerciali ricadenti nelle aree residenziali di completamento di cui all'art. 9.1, limitatamente ad interventi connessi all'ampliamento e trasferimento di esercizi commerciali esistenti, nelle seguenti misure⁸.
 - grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;
 - grandi strutture di vendita alimentari, miste e non alimentari di livello intermedio: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;
 - grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;
 - grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello superiore: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;
 - centri commerciali al dettaglio e strutture equiparate di cui all'art. 17, comma 4): mq. 1 per ogni mq. di superficie totale netta dell'insediamento risultante dalla somma delle superfici di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti.

Art. 20

Valutazione di impatto ambientale ed elementi costitutivi .

⁵ art. 11 dell'allegato 1 alla delib. di G.P. n. 340 dd. 16 febb. 2001 e s.m.

⁶ delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m. e art. 11 dell'allegato 1 alla delib. di G.P. n. 340 dd. 16 febb. 2001 e s.m.

⁷ delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m.

⁸ quantità non inferiore a quanto stabilito dalla delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m.. Tale deroga va espressamente motivata e può essere differenziata a seconda delle varie tipologie (alimentare, mista, non alimentare).

- 1) Gli interventi relativi all'apertura, ampliamento e/o trasferimento di grandi superfici di vendita di dimensioni uguali o superiori ai casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia di impatto ambientale,⁹ sono sottoposti alla procedura di verifica o valutazione.

⁹ L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni generali

1. *Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di distanze, si assumono, per quanto non diversamente stabilito dalle seguenti norme, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2879, di data 31 ottobre 2008 e relativo allegato parte integrante, avente ad oggetto "art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): disciplina in materia di distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà.*
2. *Ai medesimi fini di cui al comma 1 si definiscono inoltre i principali elementi di riferimento.*

Art. 2 Definizioni e criteri di misurazione delle distanze

1. *Fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 1 si definiscono i seguenti elementi:*
 - a) *sedime o superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di un edificio, compresi i corpi di fabbrica a sbalzo, i porticati e le verande. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli sporti di gronda, le pensiline, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume. Sono esclusi altresì i volumi totalmente interrati;*
 - b) *volumi tecnici: sono i volumi che servono a incomprimibili esigenze tecniche e/o tecnologiche, di norma non costituiscono volume urbanistico (es.: serbatoi, torrette esterne al tetto di canne fumarie e di ventilazione, torrette di ascensori e scale esterne al tetto);*
 - c) *manto e pavimento di copertura: ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per manto di copertura s'intende l'elemento impermeabile esterno (di norma tegole, lamiera, scandole,) compresi i listelli di ancoraggio. Per pavimento di copertura s'intende l'elemento esterno impermeabile calpestabile (piastrelle guaine calpestabili) compresi gli elementi di appoggio;*
 - d) *edifici o pareti antistanti: due edifici o pareti si dicono antistanti quando, proiettando ortogonalmente i rispettivi fronti, uno si sovrappone all'altro anche per un segmento parziale;*
 - e) *fabbricato: per fabbricato si intende qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio e/o a superficie coperta come definiti dalle presenti norme;*
 - f) *altezza: è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente. Non concorrono altresì al computo dell'altezza gli abbaini con altezza massima superiore a quella mediana della falda in cui sono aperti, ma comunque non superiore all'altezza massima della falda stessa e gli sbancamenti necessari per gli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano interrato o seminterrato.*
 - g) *distanza tra edifici: è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto ed in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti e delle pensiline purché non aggettanti più di mt. 1,50) e la proiezione degli edifici finitimi.*

Art. 3 Equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto al D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968

1. Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del Piano regolatore generale:

- zone A: centro storico art. 8;*
- zone B: aree residenziali di completamento art. 9.1;*
- zone C: aree insediative art. 9.2, aree alberghiere art. 11.2;*
- zone D: aree industriali art. 12.1 aree artigianali art. 12.2,;*
- zone assimilate alle zone D: aree commerciali art. 11.1, aree per strutture di vendita al dettaglio art. 11.1.1, aree per strutture produttive dell'agricoltura art. 13.1;*
- zone E: zone agricole artt. 13.2 e 13.3;*
- zone F: zone per servizi ed attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale art. 10.1;*

Art. 4 Distanze dai confini e tra edifici

Le distanze minime dai confini e tra le costruzioni sono stabilite dalle singole norme di zona.